Dott. GIUSEPPE CALAFIORI
NOTAIO
Piazza S. Babila, 3 - 20122 MILANO
Tel. 02.76.008.225 - Fax 02.78.40.28

N. 69366 di repertorio

N. 19199 di raccolta

ATTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 27 (ventisette) del mese di dicembre.
In Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 3.
Avanti a me dott. GIUSEPPE CALAFIORI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano,
è presente il signor:
- Livio CORGHI, nato a Cavriana (MN) il 15 febbraio 1946, domiciliato in Sarzana (SP), via Alta n. 1, che al presente atto interviene non in proprio ma quale:

A) = Amministratore delegato della società con socio unico:

"INTERMARINE S.p.A."

con sede in Sarzana (SP), via Alta n. 1, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia: 00802620112, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di La Spezia al n. 74804 *(società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Rodriquez Cantieri Navali S.p.A., con sede in Sarzana)* agendo in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria della detta società di cui al verbale a mio rogito in data 10 ottobre 2012 n. 68830/18943 di rep., registrato all'Agenzia di Milano 3 in data 11 ottobre 2012 al n. 20644, serie 1T;

B) = Vice Presidente del Consiglio ed Amministratore delegato della società con socio unico:

"RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A."

con sede in Sarzana (SP), località Ca' del Sale, via Alta snc, capitale sociale euro 14.040.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia: 00082410838, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di La Spezia al n. 110214 *(società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A., con sede in Mantova)* agendo in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria della detta società di cui al verbale a mio rogito in data 10 ottobre 2012 n. 68829/18942 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 11 ottobre 2012 al n. 20642, serie 1T.

Persona della cui identità sono io notaio certo.
E quindi,

premesso

== che le suddette società con delibere assembleari entrambe in data 10 ottobre 2012 e di cui ai succitati verbali a mio rogito n. 68830/18943 di rep., per quanto concerne la "INTERMARINE S.p.A.", e n. 68829/18942 di rep., per quanto concerne la "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A.", hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione delle seconda nella prima, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali entrambe alla data del 5 ottobre 2012;

== che le dette delibere vennero iscritte nel Registro delle Imprese di La Spezia in data 12 ottobre 2012:
- prot. n. 12553/2012, per la società incorporante;
- prot. n. 12552/2012, per la società incorporanda;

tutto ciò premesso

esso sovracomparso, atteso e dato atto che sono decorsi i termini di cui

REGISTRATO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO MILANO 3
il 27/12/2012
N° 26975
Serie 1T
€ 336,00

all'art. 2503, primo comma, del codice civile senza che siano state fatte opposizioni di sorta alla fusione, agendo nelle indicate qualità ed in esecuzione delle deliberazioni di fusione di cui in premessa

dichiara e conviene quanto segue

- In primo luogo -

1. = Le suddette società, come sopra rappresentate,

si dichiarano fuse

mediante incorporazione della società con socio unico: "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A.", con sede in Sarzana (SP), località Ca' del Sale, via Alta snc;

nella società con socio unico: "INTERMARINE S.p.A." con sede in Sarzana (SP), via Alta n. 1;

sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali entrambe alla data del 5 ottobre 2012 ed in conformità e secondo le modalità stabilite dal relativo progetto di fusione, a suo tempo preliminarmente depositato ed iscritto nei competenti Registri delle Imprese e, successivamente, approvato.

2. = In conseguenza della presente fusione hanno completa e piena esecuzione le rispettive delibere assembleari sopra richiamate di cui agli atti a mio rogito entrambi in data 10 ottobre 2012, rispettivamente n. 68830/18943 di rep. e n. 68829/18942 di rep., per cui l'organo amministrativo della incorporante "INTERMARINE S.p.A." resta autorizzato a procedere all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti il cento per cento del capitale della società incorporata, dandosi atto espressamente che dette azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporante "INTERMARINE S.p.A." sono ancora totalmente detenute dalla società incorporata "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A."; pertanto la fusione è realizzata:

-- mediante annullamento di tutte le azioni della società incorporata "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A." e mediante contestuale assegnazione al socio unico di quest'ultima delle azioni della controllata-incorporante "INTERMARINE S.p.A." e, quindi, mediante sostituzione delle azioni della controllante-incorporanda con le azioni della controllata-incorporante;

-- al fine di mantenere anche nella controllata-incorporante "INTERMARINE S.p.A." la ripartizione tra "Azioni ordinarie di categoria A" e "Azioni riscattabili di categoria B", attualmente esistente nel capitale sociale della incorporata "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A.", per effetto della fusione, le azioni della controllata-incorporante "INTERMARINE S.p.A." verranno annullate e contestualmente riemesse nonché assegnate al socio unico della controllante-incorporanda "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A." rispettando l'attuale proporzione tra "Azioni ordinarie di categoria A" e "Azioni riscattabili di categorie "B" esistente nel capitale sociale della medesima incorporanda;

-- la fusione non comporta quindi alcun aumento di capitale sociale da parte dell'incorporante "INTERMARINE S.p.A.", stante la partecipazione totalitaria da parte dell'incorporata "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A." nel capitale sociale della incorporante "INTERMARINE S.p.A.", né concambio o conguagli in denaro, in stretta connessione a quanto sopra precisato, data la natura di cosidetta fusione *"inversa"*.

Si dà atto inoltre, come previsto nel citato progetto nonchè nelle richiamate delibere di fusione, che:

** ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, gli effetti giuridici

della fusione decorreranno dal 31 dicembre 2012, sempreché entro tale data sia stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese previste dall'art. 2504, comma 2, del codice civile; tuttavia, nella denegata ipotesi in cui tale ultima iscrizione sia eseguita dopo il 31 dicembre 2012, l'efficacia civilistica della fusione nei confronti dei terzi decorrerà dalla data di esecuzione dell'ultima medesima iscrizione;

** a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione la incorporante "INTERMARINE S.p.A." subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, autoveicoli, macchinari, ecc., di cui la società incorporata "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A." risulta titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni;

** ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della società incorporata al bilancio della società incorporante, gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi rispettivamente dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 2504-*bis*, comma 3, del codice civile, a far data dall'inizio dell'esercizio sociale della società incorporata e dell'incorporante (1° gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici;

** non è stato riservato alcun trattamento a particolari categorie di soci e/o ai possessori di titoli diversi dalle azioni; inoltre nessuna delle società partecipanti all'operazione di fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili in azioni;

** nessun vantaggio particolare è riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

** non si tratta di fusione a seguito di indebitamento, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile.

3. = Sempre in conseguenza della presente fusione la società incorporante subentra di pieno diritto in tutti i beni, ragioni, azioni, impegni ed obbligazioni di ogni genere, facenti capo alla società incorporata, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni, anche se posteriori alla data delle situazioni patrimoniali di cui sopra.

4. = Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare in capo alla incorporante "INTERMARINE S.p.A." tutti gli atti, documenti, depositi, cauzioni, titoli, polizze, contratti, conti sia attivi che passivi, partite, autorizzazioni, licenze e quanto altro in genere intestato o comunque di spettanza della incorporata società "RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A.".

5. = In dipendenza della presente fusione vengono a cessare tutte le cariche sociali della società incorporata così come pure cessano, di pieno diritto, le procure che eventualmente fossero state rilasciate dalla società stessa.

6. = La incorporante "INTERMARINE S.p.A." è autorizzata a compiere in ogni tempo e da sola qualunque atto o pratica, formalità o altra attività necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale già spettante alla suddetta società incorporata e quale su-

bentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, in forza di questo atto e dell'art. 2504-*bis* del codice civile, dandosi atto che la società incorporata è proprietaria dei seguenti beni

IMMOBILI

(a) **in Comune di PIETRA LIGURE** (SV), via Don Giovanni Bado n. 4, censiti in catasto di detto Comune, come segue:

- Catasto Fabbricati:

Sezione urbana: PL = Foglio 7, mappale 371 sub. 1 = via Don Giovanni Bado n. 4, piani T-1-2-3, categ. D/1 = rendita euro 110.679,20;

- Catasto Terreni:

Foglio 7, mappale 371 = ente urbano di ett. 1.53.00.

(b) **in Comune di MESSINA**, via San Raineri n. 22:

Complesso immobiliare su concessione demaniale dello Stato-Ramo Marina Militare, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue:

Foglio 125 = mappali 26 sub. 1, 27 sub. 1, 31 e 42 (graffati) = via San Raineri n. 22, piani T-1-2-3-4, zona 1, categ. D/1 = rendita euro 68.688,77;

Foglio 125 = mappali 26 sub. 2 = via San Raineri, categ. D/7 = rendita euro 980,00;

Foglio 125 = mappale 27 sub. 2 = (senza toponomastica), categ. D/7 = rendita euro 15.400,00.

CONCESSIONI DEMANIALI – LICENZE – AUTOVETTURE IMBARCAZIONI

individuati nell'elenco che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per farne parte integrante e sostanziale.

PARTECIPAZIONI

indicate nell'elenco che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, per farne parte integrante e sostanziale.

MARCHI D'IMPRESA e BREVETTI

Indicate nell'elenco che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, per farne parte integrante e sostanziale.

- In secondo luogo -

di dare atto che, come previsto nel più volte citato progetto di fusione e deliberato con il suddetto verbale a mio rogito in data 10 ottobre 2012 n. 68830/18943 di rep. (regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese)

con effetto dalla fusione

la società incorporante è regolata dal nuovo testo di statuto sociale che (quale allegato sotto "A" al progetto di fusione a sua volta già allegato alle più volte citate delibere di fusione) si allega ancora al presente atto sotto la lettera **"D"**, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che nel nuovo adottato testo di statuto restano invariati la denominazione, la sede, la durata, il capitale e la data di chiusura degli esercizi sociali, mentre l'oggetto sociale ed il capitale, quanto esclusivamente alla previsione di "Azioni ordinarie di categoria A" e "Azioni riscattabili di categoria B" risultano così modificati:

""Articolo 4 - Oggetto.

1. *La società ha per oggetto, direttamente o tramite partecipate:*

a) la progettazione, la produzione la costruzione, l'allestimento, la trasfor-

mazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio e la vendita di scafi marini per usi civili e militari, di navi ed imbarcazioni da diporto, di imbarcazioni sportive, mercantili, militari e da trasporto di qualsiasi genere e di qualsiasi materiale e di alianti, la costruzione di ogni particolare inerente l'armamento navale ed aereo, nonché la lavorazione meccanica, fisica ed elettronica di congegni e la loro vendita; la lavorazione di materie plastiche, poliestere, delle fibre di vetro e di materiali compositi in genere, del ferro, dell'acciaio e dei metalli in genere sia a caldo che a freddo, per ogni uso ed applicazione ed il commercio di tali prodotti, sia greggi che finiti;

b) la progettazione, la produzione, la trasformazione, la vendita, la riparazione e la manutenzione di: (i) parti dei prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma; (ii) accessori di tali prodotti, loro parti di ricambio ed altri articoli affini; e (iii) altri prodotti strumentali o altrimenti connessi ai prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma;

c) la prestazione di servizi ed ogni altra attività in genere, per conto proprio o di terzi, pertinente ai prodotti indicati alle lettere (a) e (b) di questo comma e ad ogni altro utilizzo, ivi inclusa la navigazione anche a fini promozionali;

d) l'acquisto, la vendita, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di porti e bacini;

e) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione ed il noleggio dei prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma, siano essi di propria costruzione o di terzi;

f) la commercializzazione di materie prime di manufatti ed accessori nautici di qualsiasi genere;

g) la progettazione e consulenza a terzi nelle materie di cui al presente comma;

h) lo svolgimento di studi e ricerche nel settore della progettazione, costruzione ed impiego dei prodotti indicati alle lettere (a) e (b) di questo comma;

i) la progettazione, la costruzione, la riparazione, la manutenzione e la gestione, in conto proprio o in appalto da enti pubblici e privati, di opere edili, stradali, aeroportuali, marittime e nel campo delle infrastrutture in genere, da realizzarsi in cemento armato normale o precompresso come in carpenteria metallica; e

j) la progettazione e la costruzione, in conto proprio o in appalto da enti pubblici e privati, di impianti e manufatti: (i) per la produzione e la conduzione di energia; (ii) per la climatizzazione; (iii) per la trasmissione dati; e (iv) nel settore delle telecomunicazioni in genere;

k) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;

l) l'attività di acquisto, vendita, permuta, locazione, assunzione di immobili di tutte le tipologie e di aree anche in concessione o subconcessione, sia in Italia che all'estero, per qualsiasi uso e destinazione anche industriale, residenziale e/o turistico alberghiera, anche acquisendo idonee aziende; la gestione di immobili di qualsiasi tipologia, di aree e di impianti anche sportivi ovvero turistico alberghieri;

m) la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di la-

vori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

2. *Inoltre, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può:*
   a) *assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, sia direttamente che indirettamente, a condizione che esse svolgano attività coincidenti con quelle indicate al primo comma, ovvero ad esse affini, connesse, accessorie o strumentali;*
   b) *compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, e finanziaria che gli organi della società ritengano necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, purché tali attività siano accessorie o strumentali alle attività indicate al primo comma e non risultino prevalenti su di esse;*
   c) *prestare la propria assistenza tecnica, commerciale e finanziaria nella fase preliminare ed esecutiva di progetti immobiliari.*
3. *In nessun caso la società può compiere le seguenti attività, che sono pertanto escluse dall'oggetto sociale:*

a) concedere finanziamenti a, o prestare avalli, fidejussioni od altre garanzie reali o personali nell'interesse di, soggetti diversi da: (A) le società da essa controllate; (B) i soggetti che le abbiano affidato le attività indicate indicate nel primo comma (ovvero i soggetti che li controllano, società da essi controllate o società soggette a comune controllo); e (C) i fornitori, di beni o servizi, della società e delle società da essa controllate;

b) svolgere attività che la legge applicabile riserva a soggetti diversi dalla società o che la società non è comunque autorizzata a svolgere ai sensi della legge applicabile.""

""Articolo 6 - Capitale.

1. *Il capitale della società è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) diviso in numero 18.548.780.= (diciottomilioni cinquecentoquarantottomila settecentoottanta) "Azioni Ordinarie di Categoria A", e numero 30.231.220.= (trentamilioniduecentotrentunomiladuecentoventi) "Azioni Riscattabili di Categoria B", tutte prive del valore nominale.*

   Le azioni di categoria "B" attribuiscono al loro possessore il diritto di ottenere il riscatto di tutte o parte delle proprie azioni B nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 2357 e 2357-bis c.c. e secondo le modalità di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c.

   In tal caso la dichiarazione di riscatto potrà essere emessa dal socio interessato mediante lettera raccomandata indirizzata alla società con l'indicazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni B per le quali il diritto di riscatto viene esercitato. Le azioni B per le quali è esercitato il diritto del riscatto non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
2. *Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni e/o di crediti e/o di complessi aziendali.*
3. *Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e salvo quanto indicato nel presente statuto.*

Articolo 7 - Azioni.

1. *Le azioni sono nominative ed indivisibili.*

2. *Le azioni di categoria A sono azioni ordinarie aventi i diritti previsti dalla legge.*
3. *Le azioni di categoria B conferiscono, oltre ai diritti previsti dalla legge per le azioni ordinarie di categoria A, il diritto di riscatto di cui all'art. 6.""*

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società incorporante, precisandosi dai sovracomparsi - ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto - che capitale e riserve della società incorporata (come risulta dalla situazione patrimoniale della società alla data del 5 ottobre 2012, assunta ai fini della fusione) ammontano a complessivi euro 39.103.002,00 (trentanovemilioni centotremiladue virgola zero zero).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al sovracomparso che lo approva ed a conferma, con me, lo sottoscrive alle ore 14,00 (quattordici) omessa da me notaio la lettura dell'allegato al sovracomparso per sua espressa dispensa.

Consta quest'atto di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati di pugno per intere facciate tredici.

f.to: Corghi Livio

f.to: Giuseppe Calafiori – notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 69366/19199 di rep.

CONCESSIONI

Concessione demaniale marittima n°	Ente	Area
1996/0001/ME - Rep.242	Autorità Portuale di Messina	Zona Falcata - Cantiere Navale
2005/0017/ME - Rep. 708	Autorità Portuale di Messina	Zona Falcata - Cantiere Navale
2002/0037/ME - Rep.558	Autorità Portuale di Messina	Zona Falcata - Parcheggio
N° 9/2011 - Rep. 2669/2011 - Prat. 8082	Comune di Pietra Ligure - Ufficio del Demanio	Cantiere navale ed asservito ad uso parcheggio

LICENZE

Numero	Descrizione
Prot. 3765/Area I BIS	Licenza di fabbricazione ex Art. 28 T.U.LL.P.S. Rilasciata dal Prefetto della Provincia di Messina

AUTOVETTURE

Modello	Targa Veicolo
VOLVO S80	CZ274AS
Opel Combo	CS748EL

IMBARCAZIONI

A) Imbarcazioni di proprietà.

Costruttore	Modello	Matricola e/o Targa	Anno di costruzione	Proprietario
Gagliotta	Camaro 43	2NA1869D	1994	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Abbate Bruno	Primatist G50 Aerotop	2GE7741D - VALU'	2003	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Ilver	MATISSE 37	17GE1029D - ALBERT ONE	1993	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	SYNTHESI 40	2NA976D - BABY LUNA E O NONN	1990	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	58 Sport Ht	NA9966D	2003	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	Chorum 48	1NA543D - MELANIA	1992	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	SYNTHESI 40	2NA2317D - LIANA	1998	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.	58 Sport Ht	SP4914D	2011	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Cantieri Della Pasqua - Carnevali	DC9	RA0871/D - MARITY	1973	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Gagliotta	Even 38	NA8838D - D.LO'	2004	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	46 Sport ht	2NA3271D - SIBELON	2006	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.
Conam	SYNTHESI 40	1NA554D - OVER THE MOON	1992	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.

B) Imbarcazioni oggetto di contratto di leasing per le quali Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. è locataria

Costruttore	Modello	Matricola e/o Targa	Anno di costruzione	Leasing effettivo
Conam	60 WIDEBODY	Roma10140D - LUNA III	2005	Banca Italease S.p.A. / Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.

C) Imbarcazioni oggetto di contratto di leasing per le quali Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. non è ancora locataria

Costruttore	Modello	Matricola e/o Targa	Anno di costruzione	Leasing originario
Conam	46 Sport ht	SA3680D	2006	Mercantile Leasing - Schiavo Rosanna

D) Imbarcazioni oggetto di acquisto da parte di Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. per le quali è in corso la stipula/registrazione del contratto

Costruttore	Modello	Matricola e/o Targa	Anno di costruzione	Leasing originario
SUNSEEKER	47 CAMARGUE	IM1339D - MARCELLA EFFE	1997	Release -Garofalo/Marletta - Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.

Copia Uno

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETA' RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A.

Ragione Sociale	Valuta	Capitale Sociale	N. Azioni Totali	N. Azioni possedute	% di Partecipazione sul Capitale Sociale	Valore nominale per azione	Valore nominale per quota posseduta	Data costituzione	C.F. - P.IVA - Altro identificativo	N. Iscrizione CCIAA e sigla provincia
Intermarine S.p.A. Via Alta - 19038 Sarzana (La Spezia)	Euro	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	100,00%	1,00	10.000.000,00	23.05.1965	P.IVA 00308700111 C.F. 00802620112	SP 00802620112 REA SP 74804
Rodriquez Pietra Ligure Srl Via Broletto n. 13 - 20121 Milano	Euro	20.000,00	N/A	N/A	100,00%	N/A	20.000,00	07.02.2007	05629710962	MI 05629710962 REA MI 1835434
Rodriquez Cantieri Navali do Brasil Ltda. Rua Santa Luzia 651 Gr 2902A, Centro - Rio de Janeiro - Brasil CEP 20021-903 Partecipazione di Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. 99,99% 1 quota di 1 R$ detenuta da Intermarine S.p.A.	R$	1.316.100,00	1.316.100 quote	1.316.099 quote	100,00% meno 1 quota di 1,00 R$ detenuta da Intermarine S.p.A.	1,00	1.316.099,00	30.04.2001	044349550001-08	Iscrició Estadual 77345337
Rodriquez Engineering Srl in liquidazione Via S. Raineri, 22 - 98122 Messina	Euro	119.756,00	N/A	1 N/A	100,00%	1,00 N/A	119.756,00	03.09.1992	01785000835	ME 01785000835 REA ME 145959
Immsi Audit s.c. a r.l. P.zza Vilfredo Pareto 3 - 46100 Mantova	Euro	40.000,00	N/A	N/A	25,00%	N/A	10.000,00	07.11.2008	02248820207	MN 02248820207 REA MN 236857
Consorzio per la ricerca e lo sviluppo del Trasporto Marittimo intermodale, Ovvero, in forma abbreviata "Consorzio CTMI" Via S. Raineri, 22 - 98122 Messina	Euro	53.040,00	N/A	N/A	25,00%	N/A	13.260,24	10.10.2000	02557570831	ME 02557570831 REA ME 177846
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti navali, commerciali e da diporto s.c. a r.l. Via Centro direzionale polo artig Sn - 98100 Messina, fraz Larderia	Euro	500.000,00	N/A	N/A	6,00%	N/A	30.000,00	09.04.2008	02966290831	ME 02966290831 REA ME 204937
Rodriquez Mexico *** Altamirano 750 Col El Estento La Paz, BCS CP 23020 MEXICO	Pesos	50.000,00	50	25	50,00%	1.000,00	25.000,00	24.08.2002	N.A.	RME - 020824 - HN0

Allegato "B"
al n. 69366/19122 di rep.

Situazione Marchi di Proprietà Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
figura di gabbiano	Unione Europea	7057565 10-lug-2008	7057565 13-mar-2009	10-lug-2008	7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 37, 41, 42	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	10-lug-2018	Registrato	CTM/00029
RODRIQUEZ	Unione Europea	7057491 10-lug-2008	7057491 25-mag-2010	10-lug-2008	7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 37, 41, 42	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	10-lug-2018	Registrato	CTM/00028
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Australia	533127 26-apr-2007	533127 26-apr-2007	26-apr-1990	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	26-apr-2017	Registrato Non rinnovare	CE/00085
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Australia	533128 26-apr-2007	533128 26-apr-2007	26-apr-1990	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	26-apr-2017	Registrato Non rinnovare	CE/00086
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Brasile	823250725 14-mag-2001	823250725 03-lug-2007	03-lug-2007	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	03-lug-2017	Registrato	CE/00088

Allegato "C" al n. 69366/19199 di rep.

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Brasile	823250717 14-mag-2001	823250717 17-nov-2009	17-nov-2009	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	17-nov-2019	Registrato	CE/00087
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Giappone	2667176 24-mar-2009	2667176 24-mar-2009	31-mag-1994	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	31-mag-2014	Registrato Non rinnovare	CE/00093
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Hong Kong	199500113 21-mag-1999	199500113 21-mag-1999	21-mag-1992	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	21-mag-2013	Registrato Rinnovato	CE/00096
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Malta	19676 21-mag-2004	19676 21-mag-2004	21-mag-1994	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	21-mag-2018	Registrato Non rinnovare	CE/00097
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	OMPI	553861 21-mag-2010	553861 21-mag-2010		12, 37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A.	21-mag-2020	Registrato	INT/13

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Regno Unito	1427076 03-mag-2007	1427076 03-mag-2007	03-mag-1990	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	03-mag-2017	Registrato Non rinnovare	CE/00101
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Regno Unito	1427075 24-nov-1996	1427075 24-nov-1996	24-nov-1989	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	24-nov-2016	Registrato Non rinnovare	CE/00102
RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI e figura (old) RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI	Singapore	2984/90 24-nov-2006	T9002986E 24-nov-2006	24-nov-1989	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	24-nov-2016	Registrato Non rinnovare	CE/00105
RODRIQUEZ e figura RODRIQUEZ	Argentina	2887703 14-gen-2009	2334196 11-dic-2009	11-dic-2009	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	11-dic-2019	Registrato	CE/00121
RODRIQUEZ e figura RODRIQUEZ	Argentina	2887702 14-gen-2009	2334195 11-dic-2009	11-dic-2009	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	11-dic-2019	Registrato	CE/00122

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
RODRIQUEZ e figura	Brasile	830037977 14-gen-2009			12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina		Domanda Pendente	CE/00119
RODRIQUEZ e figura	Brasile	830037969 14-gen-2009			37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina		Domanda Pendente	CE/00120
RODRIQUEZ e figura	Hong Kong	301753795 03-nov-2010	301753795 14-apr-2011	03-nov-2010	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	02-nov-2020	Registrato	CE/00290
RODRIQUEZ e figura	Italia	MI2008C007961 14-lug-2008	1160160 17-dic-2008	14-lug-2008	12, 37, 42	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	14-lug-2018	Registrato	CI/00044
RODRIQUEZ e figura	Messico	983802 14-gen-2009	1121438 21-set-2009	14-gen-2009	37	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	14-gen-2019	Registrato	CE/00116

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
RODRIQUEZ e figura RODRIQUEZ	Messico	983803 14-gen-2009			12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina		Domanda Pendente Obiettato	CE/00148
RODRIQUEZ e figura RODRIQUEZ	OMPI	12166D/2008 27-nov-2008	996435 17-dic-2008		12, 37, 42	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	27-nov-2018	Registrato	INT/14
RODRIQUEZ e figura RODRIQUEZ	Taiwan	98000916 10-gen-2009	1381817 16-ott-2009	16-ott-2009	12	Rodriquez Cantieri Navali S.p.A. - Messina	15-ott-2019	Registrato	CE/00123

Situazione Marchi di Proprietà Rodriquez Marine System Srl

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Decorrenza	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
INTRUDER	Unione Europea	2410223 28-set-2011	2410223 06-nov-2011	15-ott-2001	9	Rodriquez Marine System Srl	15-ott-2021	Registrato Rinnovato	CTM/00125

Situazione brevetti a nome Rodriquez Marine System Srl

ID: G01051
Titolo: Impianto e metodo di stabilizzzione di un`imbarcazione

Patent ID *File Ref.*	*Paese* *Status*	*TITOLARE* *Riferimento Cliente*	*Tipo*	*Origine* *Priorità*	*N. Domanda* *Data Deposito*	*N. Concessione* *Data Concessione*	*Prossima ann.* *N. annualità*	*Data di* *scadenza*
G01051/IT	**Italia**	Rodriquez Marine System Srl	Brevetto		**MI2009A000692**		23-apr-2013	23-apr-2029
	Pendente	Getti d'acqua per stabilizzazione			23-apr-2009		5	
					N. Pubblicazione	*del*		

ID: G01052
Titolo: Dispositivo e metodo antirollio per imbarcazioni

Patent ID *File Ref.*	*Paese* *Status*	*TITOLARE* *Riferimento Cliente*	*Tipo*	*Origine* *Priorità*	*N. Domanda* *Data Deposito*	*N. Concessione* *Data Concessione*	*Prossima ann.* *N. annualità*	*Data di* *scadenza*
G01052/IT	**Italia**	Rodriquez Marine System Srl	Brevetto		**MI2009A000789**	**1394059**	11-mag-2013	11-mag-2029
	Concesso	antirollio			11-mag-2009	25-mag-2012	5	
					N. Pubblicazione	*del*		

ID: G01053
Titolo: Banco prova a circuito chiuso

Patent ID File Ref.	Paese Status	TITOLARE Riferimento Cliente	Tipo	Origine Priorità	N. Domanda Data Deposito	N. Concessione Data Concessione	Prossima ann. N. annualità	Data di scadenza
G01053/EP	**EPO** Pendente Published	Rodriquez Marine System Srl Banco prova	Brevetto	*Prior. rivendicata*	**10167586.6** 28-giu-2010 *N. Pubblicazione* 2273248 *del* 12-gen-2011		28-giu-2013 4	28-giu-2030
G01053/IT	**Italia** Concesso	Rodriquez Marine System Srl Banco prova	Brevetto		**MI2009A001199** 07-lug-2009 *N. Pubblicazione* *del*	**1394574** 05-lug-2012	07-lug-2013 5	07-lug-2029

ID: G01059
Titolo: Gruppo di stabilizzazione per un`imbarcazione

Patent ID File Ref.	Paese Status	TITOLARE Riferimento Cliente	Tipo	Origine Priorità	N. Domanda Data Deposito	N. Concessione Data Concessione	Prossima ann. N. annualità	Data di scadenza
G01059/IT	**Italia** Pendente	Rodriquez Marine System Srl Pinna elettrica	Brevetto		**MI2010A001688** 17-set-2010 *N. Pubblicazione* *del*		17-set-2014 5	17-set-2030
G01059/IT/2	**Italia** Pendente	Rodriquez Marine System Srl Pinna elettrica	Modello di Utilità		**MI2010U000289** 17-set-2010 *N. Pubblicazione* *del*		17-set-2015 6	17-set-2020

Allegato "D" al n. 69366/19199 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata **INTERMARINE S.p.A.**

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o segni di interpunzione.

Articolo 2 - Sede.

La società ha sede legale in Sarzana

L'indirizzo è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata.

La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine.

Articolo 4 - Oggetto.

1. La società ha per oggetto, direttamente o tramite partecipate:

a) la progettazione, la produzione la costruzione, l'allestimento, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio e la vendita di scafi marini per usi civili e militari, di navi ed imbarcazioni da diporto, di imbarcazioni sportive, mercantili, militari e da trasporto di qualsiasi genere e di qualsiasi materiale e di alianti, la costruzione di ogni particolare inerente l'armamento navale ed aereo, nonché la lavorazione meccanica, fisica ed elettronica di congegni e la loro vendita; la lavorazione di materie plastiche, poliestere, delle fibre di vetro e di materiali compositi in genere, del ferro, dell'acciaio e dei metalli in genere sia a caldo che a freddo, per ogni uso ed applicazione ed il commercio di tali prodotti, sia greggi che finiti;

b) la progettazione, la produzione, la trasformazione, la vendita, la riparazione e la manutenzione di: (i) parti dei prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma; (ii) accessori di tali prodotti, loro parti di ricambio ed altri articoli affini; e (iii) altri prodotti strumentali o altrimenti connessi ai prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma;

c) la prestazione di servizi ed ogni altra attività in genere, per conto proprio o di terzi, pertinente ai prodotti indicati alle lettere (a) e (b) di questo comma e ad ogni altro utilizzo, ivi inclusa la navigazione anche a fini promozionali;

d) l'acquisto, la vendita, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di porti e bacini;

e) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione ed il noleggio dei prodotti indicati alla lettera (a) di questo comma, siano essi di propria costruzione o di terzi;

f) la commercializzazione di materie prime di manufatti ed accessori nautici di qualsiasi genere;

g) la progettazione e consulenza a terzi nelle materie di cui al presente comma;

h) lo svolgimento di studi e ricerche nel settore della progettazione, costruzione ed impiego dei prodotti indicati alle lettere (a) e (b) di questo comma;

i) la progettazione, la costruzione, la riparazione, la manutenzione e la gestione, in conto proprio o in appalto da enti pubblici e privati, di opere edili, stradali,

aeroportuali, marittime e nel campo delle infrastrutture in genere, da realizzarsi in cemento armato normale o precompresso come in carpenteria metallica; e

j) la progettazione e la costruzione, in conto proprio o in appalto da enti pubblici e privati, di impianti e manufatti: (i) per la produzione e la conduzione di energia; (ii) per la climatizzazione; (iii) per la trasmissione dati; e (iv) nel settore delle telecomunicazioni in genere;

k) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;

l) l'attività di acquisto, vendita, permuta, locazione, assunzione di immobili di tutte le tipologie e di aree anche in concessione o subconcessione, sia in Italia che all'estero, per qualsiasi uso e destinazione anche industriale, residenziale e/o turistico alberghiera, anche acquisendo idonee aziende; la gestione di immobili di qualsiasi tipologia, di aree e di impianti anche sportivi ovvero turistico alberghieri;

m) la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

2. Inoltre, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può:
   a) assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, sia direttamente che indirettamente, a condizione che esse svolgano attività coincidenti con quelle indicate al primo comma, ovvero ad esse affini, connesse, accessorie o strumentali;
   b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, e finanziaria che gli organi della società ritengano necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato, purché tali attività siano accessorie o strumentali alle attività indicate al primo comma e non risultino prevalenti su di esse;
   c) prestare la propria assistenza tecnica, commerciale e finanziaria nella fase preliminare ed esecutiva di progetti immobiliari.

3. In nessun caso la società può compiere le seguenti attività, che sono pertanto escluse dall'oggetto sociale:

a) concedere finanziamenti a, o prestare avalli, fidejussioni od altre garanzie reali o personali nell'interesse di, soggetti diversi da: (A) le società da essa controllate; (B) i soggetti che le abbiano affidato le attività indicate indicate nel primo comma (ovvero i soggetti che li controllano, società da essi controllate o società soggette a comune controllo); e (C) i fornitori, di beni o servizi, della società e delle società da essa controllate;

b) svolgere attività che la legge applicabile riserva a soggetti diversi dalla società o che la società non è comunque autorizzata a svolgere ai sensi della legge applicabile.

Articolo 5 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci

TITOLO II
CAPITALE ED AZIONI

Articolo 6 - Capitale.

1. Il capitale della società è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) diviso in numero 18.548.780.= (diciottomilioni

cinquecentoquarantottomila settecentoottanta) "Azioni Ordinarie di Categoria A", e numero 30.231.220.= (trentamilioniduecentotrentunomiladuecentoventi) "Azioni Riscattabili di Categoria B", tutte prive del valore nominale.

Le azioni di categoria "B" attribuiscono al loro possessore il diritto di ottenere il riscatto di tutte o parte delle proprie azioni B nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 2357 e 2357-bis c.c. e secondo le modalità di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c.

In tal caso la dichiarazione di riscatto potrà essere emessa dal socio interessato mediante lettera raccomandata indirizzata alla società con l'indicazione delle generalità del socio che esercita il riscatto, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni B per le quali il diritto di riscatto viene esercitato. Le azioni B per le quali è esercitato il diritto del riscatto non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni e/o di crediti e/o di complessi aziendali.
3. Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e salvo quanto indicato nel presente statuto.

Articolo 7 - Azioni.

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Le azioni di categoria A sono azioni ordinarie aventi i diritti previsti dalla legge.
3. Le azioni di categoria B conferiscono, oltre ai diritti previsti dalla legge per le azioni ordinarie di categoria A, il diritto di riscatto di cui all'art. 6.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

Articolo 8 - Definizioni e regole comuni.

1. Ai fini delle disposizioni contenute in questo Titolo III, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

a) "controllo", "controllare" e simili espressioni: indicano i rapporti contemplati dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

b) "Esperto": indica la banca d'investimento la cui designazione e il cui incarico sono disciplinati dai commi successivi;

c) "Prezzo di Mercato": indica il risultato della divisione del Valore di Mercato per tutte le azioni (escluse le azioni proprie detenute dalla società o dalle controllate), di ogni categoria, della società esistenti nel momento in cui tale prezzo debba essere determinato;

d) "Titoli": le azioni della società, i diritti di opzione, gli warrant ed obbligazioni convertibili in azioni della società in quanto essi siano oggetto, a seconda del caso, del diritto di prelazione stabilito dall'articolo 10, del diritto di covendita stabilito dall'articolo 11 o dell'obbligo di covendita stabilito dall'articolo 12;

e) "Titoli in Vendita": indica, nei casi in cui si applicano gli articoli 10, 11 o 12, i Titoli che il socio intenda trasferire a terzi;

f) "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento anche a termine a terzi della proprietà, o

della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) su Titoli; e

g) "Valore di Mercato": indica il valore di mercato dell'intero capitale sociale della società (ed eventualmente anche il valore di mercato delle altre società coinvolte nelle fusioni o scissioni alle quali la società si proponga di partecipare) determinato mediante l'applicazione di metodologie (flussi di cassa scontati e comparables) che non tengano conto del trasferimento della partecipazione di controllo (trade sales); nei casi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 si tiene conto anche del corrispettivo e delle condizioni offerte dall'acquirente dei Titoli in Vendita ove egli appaia di buona fede.

2. Nei casi in cui le disposizioni di questo Titolo III prevedano o presuppongano la determinazione del Valore di Mercato, questo è determinato da una primaria banca d'investimento (l'"Esperto") che abbia la competenza richiesta dagli incarichi previsti da questo statuto e risulti effettivamente indipendente rispetto ai soci, al terzo acquirente, alla società ed alle parti correlate (come definite nei vigenti "International Accounting Standards" redatti dall'International Accounting Standards Board) di alcuno di essi. L'Esperto è scelto dal consiglio di amministrazione.
3. All'Esperto viene conferito l'incarico di determinare il Valore di Mercato applicando i criteri previsti dalla lettera (g) del primo comma. L'Esperto deve essere richiesto di determinare il Valore di Mercato entro sessanta (60) giorni dal conferimento dell'incarico e di comunicare tempestivamente le proprie conclusioni al presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente ai soci in nome dei quali l'incarico è stato conferito ai sensi dei commi successivi.
4. Nei casi previsti dall'articolo 10 l'incarico viene conferito all'Esperto da parte del presidente del consiglio di amministrazione che, a tal fine, agisce in nome e per conto del socio offerente e dei soci che abbiano esercitato la prelazione; metà dei compensi dovuti all'Esperto sono a carico del socio offerente e l'altra metà è a carico di questi ultimi. Nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, l'incarico viene conferito all'Esperto da parte del presidente del consiglio di amministrazione che, a tal fine, agisce in nome e per conto di tutti i soci che ne richiedano il conferimento, che ne pagheranno i compensi in proporzione ai Titoli posseduti.
5. In occasione di ogni caso di applicazione degli articoli 10, 11 e 12, viene conferito un unico incarico all'Esperto.

Articolo 9 - Limiti al trasferimento delle azioni.

1. Il socio che intenda trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci ai sensi dell'articolo 10, e deve parallelamente far si che, ove l'articolo 11 lo richieda, il proposto acquirente preventivamente rivolga agli altri soci le offerte ivi previste.
2. Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11, il socio che intenda trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve inviare a tutti gli altri soci (e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione) una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., che contenga le condizioni e i termini essenziali dell'operazione nell'ambito della quale è contemplato il trasferimento (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'identità del proposto acquirente, il numero dei Titoli oggetto del trasferimento, il corrispettivo unitario e complessivo dei Titoli, l'eventuale esistenza di una porzione variabile del corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, le eventuali garanzie per il

pagamento del corrispettivo, l'eventuale concessione di diritti di opzione sugli altri Titoli detenuti dal socio che si propone di compiere il trasferimento e i termini dell'esecuzione del trasferimento), al fine di avviare, parallelamente, le procedure previste dagli articoli 10 e 11.

3. In caso di violazione dei commi precedenti, ovvero di mancato adempimento delle procedure previste dagli articoli 10, 11 e 12, colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.

Articolo 10 - Diritto di prelazione.

1. Salvo quanto previsto al quarto comma dell'articolo 12, il socio che intenda trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente offrire in prelazione i Titoli in Vendita a tutti gli altri soci inviando loro (e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione) apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., unitamente alla comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 9.
2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione. In tale comunicazione deve essere manifestata la volontà incondizionata di acquistare tutti i Titoli in Vendita (inclusi i Titoli che altri soci eventualmente vendessero al proposto acquirente ai sensi dell'articolo 11).
3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più di un socio, i Titoli in Vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.
4. La compravendita dei Titoli in Vendita ed il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il decimo (10°) giorno successivo allo scadere del termine previsto dal secondo comma, salvo quanto previsto ai commi seguenti.
5. Qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita non fosse interamente rappresentato da danaro, entro il termine previsto dal secondo comma ciascuno dei soci potrà chiedere al consiglio di amministrazione (con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata, per conoscenza, anche agli altri soci) di conferire all'Esperto l'incarico previsto dai commi terzo e seguenti dell'articolo 8; ciascuno dei soci che abbiano esercitato la prelazione avrà diritto di acquistare i Titoli in Vendita al Prezzo di Mercato così determinato, che sarà vincolante per tutti i soci. In tal caso, la compravendita dei Titoli in Vendita ed il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il decimo (10°) giorno successivo al ricevimento delle conclusioni dell'Esperto; entro lo stesso termine, il socio che abbia esercitato la prelazione potrà tuttavia rinunziarvi con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio offerente e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione.
6. Qualora per l'acquisto dei Titoli in Vendita sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa, questa deve essere richiesta nel termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, che si intenderà subordinato al suo conseguimento, il quale deve essere comunicato al socio offerente e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione. Il termine di cui al quarto comma è prorogato fino al decimo (10°) giorno successivo al conseguimento dell'autorizzazione amministrativa.

7. Nel caso in cui l'offerta di cui al primo comma non venga accettata da tutti i soci, i soci che l'hanno accettata debbono rivolgere agli altri soci l'offerta prevista dal terzo comma dell'articolo 11 entro il settimo (7°) giorno successivo allo scadere del termine previsto dal secondo comma; in deroga a quanto previsto dalla lettera (i) del terzo comma dell'articolo 14, il termine per l'accettazione di tale offerta deve scadere al trentesimo (30°) giorno dopo il suo ricevimento.

Articolo 11 - Diritto di covendita.

1. Il socio che possegga, direttamente o indirettamente, più della metà del capitale sociale e che intenda trasferire (in tutto o in parte) propri Titoli a terzi (anche soci) deve far sì che il proposto acquirente offra a tutti gli altri soci di acquistare, alle medesime condizioni, un numero di Titoli ("N1") pari al risultato della seguente formula: (N1 : T1 = N2 : T2), dove per "T1" s'intende il numero di Titoli in quel momento posseduti dal destinatario dell'offerta, per "N2" s'intende il numero dei Titoli in Vendita e per "T2" s'intende il numero di Titoli in quel momento posseduti dal socio offerente (inclusi i Titoli in Vendita).
2. In parziale deroga a quanto previsto dal primo comma:

a) nell'ipotesi in cui, per effetto del trasferimento dei Titoli in Vendita, il socio offerente perderebbe la maggioranza del capitale sociale della società;

b) nell'ipotesi in cui, per effetto dell'acquisto dei Titoli in Vendita, il proposto acquirente acquisterebbe la maggioranza del capitale sociale della società (tenuto conto anche dei Titoli posseduti dal soggetto che lo controlla, da società da esso controllate o da società soggette a comune controllo, e delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte per effetto dell'esercizio dei diritti conferiti da Titoli diversi dalle azioni); ovvero

c) qualora, a seguito di un trasferimento suscettibile di dar luogo all'applicazione della lettera (b), il medesimo socio intendesse trasferire ulteriori Titoli al medesimo acquirente (o al soggetto che lo controlla, a società da esso controllate o a società soggette a comune controllo), indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale posseduta dal socio offerente al tempo di tale successivo trasferimento;

l'offerta che il proposto acquirente deve rivolgere agli altri soci deve consentire al destinatario dell'offerta di scegliere, a propria discrezione, se vendere: (i) il numero di Titoli N1 determinato ai sensi del primo comma; ovvero, alternativamente, (ii) il numero di Titoli T1, di cui al primo comma, ossia tutti i Titoli in quel momento posseduti dal destinatario dell'offerta.

3. I soci che intendano avvalersi del diritto di covendita previsto dal primo o dal secondo comma debbono, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 9, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione.
4. Qualora alcuno dei soci avesse dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita, il socio che si proponga di compiere il trasferimento deve, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma precedente:

a) concludere con il proposto acquirente il contratto (o diverso atto, a seconda del caso) che regola l'operazione nell'ambito della quale è contemplato il trasferimento;

b) consegnare ai soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di

covendita (e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione) copia del contratto di cui alla lettera (a);

c) far sì che il proposto acquirente consegni ai soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita (ed, in copia, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione) l'offerta di cui al settimo comma; e

d) consegnare ai soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita (ed in copia, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione) la dichiarazione di cui all'ottavo comma.

5. Qualora i termini e le condizioni del contratto di cui alla lettera (a) del comma precedente fossero conformi (i) a quanto indicato nella comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 9 e (ii) al contenuto dell'offerta prevista dal settimo comma, tutti i soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita saranno tenuti ad accettare tale offerta.
6. Qualora invece i termini e le condizioni del contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma fossero difformi da quanto indicato nella comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 9, il trasferimento del Titoli in Vendita al proposto acquirente non potrà essere eseguito salvo che vi consentano tutti i soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita. Inoltre, qualora il contenuto dell'offerta prevista dal comma successivo fosse difforme dai termini e le condizioni del contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma, il trasferimento del Titoli in Vendita al proposto acquirente non potrà essere eseguito; la medesima regola si applica qualora il socio offerente non consegnasse a tutti i soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita la dichiarazione prevista dall'ottavo comma.
7. Il proposto acquirente dei Titoli in Vendita deve rivolgere a tutti i soci che abbiano dichiarato di volersi avvalere del diritto di covendita un'offerta che:

a) abbia ad oggetto la sola compravendita dei Titoli del destinatario dell'offerta, nel numero determinato (o da determinarsi) ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti;

b) preveda il medesimo prezzo unitario applicato nel contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma (qualora il prezzo dei Titoli in Vendita ivi indicato comprendesse anche, o fosse interamente rappresentato da, una somma variabile la cui determinazione dipenda da eventi successivi alla compravendita, la determinazione del prezzo che il terzo dovrà offrire al destinatario dell'offerta deve essere disciplinata dalle medesime regole applicabili alla determinazione del prezzo dei Titoli in Vendita);

c) preveda, qualora il contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma contemplasse anche la concessione al socio offerente di opzioni di vendita su tutti o parte dei suoi residui Titoli, la concessione al destinatario dell'offerta di opzioni di vendita, regolate dalle medesime regole (e che il destinatario dell'offerta potrà esercitare indipendentemente dalle future determinazioni del socio offerente), su un numero di Titoli ("O1") pari al risultato della seguente formula: (O1 : T1 = O2 : T2), dove per "T1" s'intende il numero di Titoli in quel momento posseduti dal destinatario dell'offerta, per "O2" s'intende il numero dei Titoli oggetto delle opzioni concesse al socio offerente e per "T2" s'intende il numero di Titoli in quel momento posseduti dal socio offerente (inclusi i Titoli in Vendita e i Titoli oggetto di opzione);

d) preveda, qualora il contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma stabilisse

che il trasferimento dei Titoli in Vendita venga compiuto in parte a pronti e in parte a termine, che la compravendita dei Titoli del destinatario dell'offerta sia fatta, nelle medesime proporzioni, a pronti ed a termine;

e) preveda, qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita indicato nel contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma non fosse interamente rappresentato da danaro, che il destinatario dell'offerta abbia diritto di: (i) chiedere, entro il termine per l'accettazione dell'offerta, al consiglio di amministrazione di conferire all'Esperto l'incarico previsto dai commi terzo e seguenti dell'articolo 8; (ii) subordinare l'accettazione dell'offerta al risultato della determinazione dell'Esperto; (iii) vendere i propri Titoli al prezzo corrispondente al Valore di Mercato così determinato; e (iv) ricevere il pagamento di metà dei compensi da esso dovuti all'Esperto;

f) preveda che l'esecuzione della compravendita ed il pagamento del prezzo siano contestuali all'esecuzione del trasferimento dei Titoli in Vendita, anche qualora il pagamento del prezzo di questi ultimi fosse in tutto o in parte differito;

g) non sia soggetta a condizioni di efficacia ulteriori rispetto a quelle eventualmente apposte al contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma;

h) non preveda il rilascio da parte del destinatario di dichiarazioni e garanzie ulteriori rispetto a quelle relative alla proprietà e titolarità dei Titoli previste dalla legge;

i) preveda che tutte le spese, imposte indirette e tasse gravanti sulla compravendita dei Titoli siano a carico del terzo; e

j) sia regolata, quanto alle materie non disciplinate dalle lettere precedenti, dai medesimi termini e condizioni contenuti nel contratto di cui alla lettera (a) del quarto comma, a condizione che essi non comportino significativi oneri per il destinatario dell'offerta.

8. In considerazione delle disposizioni contemplate dalle lettere (b), (c), (d) e (j) del comma precedente, il socio che intenda effettuare il trasferimento (a condizione tuttavia che conservi dei Titoli dopo l'esecuzione del trasferimento) deve assumere i seguenti impegni (con dichiarazione unilaterale) nei confronti di ciascuno dei destinatari dell'offerta di cui al comma precedente:

a) l'impegno - qualora il destinatario dell'offerta l'accettasse e quindi vendesse propri Titoli all'acquirente - di comunicare al destinatario dell'offerta ogni trasferimento di Titoli concluso nel corso dei dodici (12) mesi di calendario successivi a quello in cui tale vendita sia stata eseguita, indicando l'acquirente ed il prezzo unitario applicato; tale comunicazione dovrà essere inviata entro il giorno successivo alla conclusione del negozio che regola il relativo trasferimento;

b) l'impegno di consegnare al destinatario dell'offerta, al termine del periodo di dodici (12) mesi previsto dalla lettera (a), una dichiarazione nella quale siano indicati i Titoli in quel momento posseduti, i Titoli trasferiti nel corso di tale periodo ed i relativi acquirenti e prezzi unitari, ed alla quale sia allegata una copia autentica del libro soci della società per tale periodo di dodici (12) mesi.

Articolo 12 - Obblighi di covendita.

1. Il socio cui si applichi il primo comma dell'articolo 11 ha il diritto di imporre a tutti (e non parte) gli altri soci di vendere al medesimo terzo acquirente un numero N1 dei Titoli (come determinato da tale disposizione) da ciascuno di essi posseduti.
2. Il diritto previsto dal primo comma è esercitato mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata a.r., a ciascuno degli altri soci (e, per

conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione); la comunicazione potrà contenere unicamente l'indicazione della data nella quale il trasferimento dei Titoli in Vendita (e quindi dei Titoli degli altri soci) sarà eseguito.

3. Nei casi in cui sia esercitato il diritto previsto dal primo comma, alla compravendita dei Titoli degli altri soci si applicano, mutatis mutandis, le regole previste dal sesto, settimo e dall'ottavo comma dell'articolo 11, fermo restando che in ogni caso il prezzo di vendita non risulti inferiore al valore che spetterebbe in caso di recesso.
4. L'esercizio del diritto previsto dal primo comma rende inefficace il diritto di prelazione di cui all'articolo 10.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art. 13 – Assemblea.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 14 - Convocazione.

1. L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Quanto precede fermi restando i limiti di cui all'articolo 2367, terzo comma, c.c..
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
3. Inoltre, l'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
4. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, a scelta dell'organo amministrativo:

a) comunicato ai singoli soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea; o

b) pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nel quotidiano "Il Sole 24ore".

5. Nell'avviso può essere fissata la data della seconda convocazione, in caso di mancato intervento alla prima delle maggioranze richieste per la sua valida costituzione.
6. L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

Articolo 15 - Intervento.

1. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 del codice civile) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.
2. E' ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile - c.d. "assemblea totalitaria") i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

3. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed esercita le funzioni di cui all'articolo 2371, primo comma, c.c..

Articolo 16 - Presidenza.

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.
3. Il presidente nomina fra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 17 - Deliberazioni.

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste della legge.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18 - Organo amministrativo.

1. La gestione dell'impresa è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, secondo quanto deciderà l'assemblea.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto è disposto dal successivo art. 15 e possono essere rieletti.
3. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio e alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.
   Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio con

effetto al momento della sua ricostituzione a seguito dell'intervenuta accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea che dovrà essere convocata con urgenza.

Articolo 19 - Poteri e rappresentanza.

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

2. Sono inoltre attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis del codice civile, quest'ultimo anche quale richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile.

3. La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e ad avvocati.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio, che ne determina i limiti, ad amministratori, a dipendenti della società o a terzi.

La facoltà di conferire la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e la relativa firma sociale ai dipendenti o a terzi può anche essere dal Consiglio delegata al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 20 - Presidente e altri organi.

1) Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge il proprio presidente e, ove lo reputi opportuno, un vice presidente con poteri vicari; il consiglio di amministrazione elegge, anche al di fuori dei propri membri, un segretario.
2) Il consiglio di amministrazione può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo e/o uno o più amministratori delegati e conferire loro, anche disgiuntamente, tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega, nonché la remunerazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2389 del codice civile. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento di funzionamento del comitato esecutivo, ove nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal presidente del consiglio, o in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ovvero da un altro amministratore designato dal consiglio. Il consiglio di amministrazione non può delegare al comitato esecutivo poteri aventi ad oggetto le materie contemplate dal secondo comma dell'articolo 22 oltre a quelle previste dalla legge.
3) Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche tra persone estranee al Consiglio, uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonchè gli emolumenti.

   Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata

della carica, nonchè il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

4) Il consiglio di amministrazione non può delegare a singoli amministratori poteri aventi ad oggetto le materie contemplate dal secondo comma dell'articolo 22 e dal secondo comma dell'articolo 25, oltre a quelle previste dalla legge.

5) Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 21 - Riunioni

1) Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, nella sede della società o altrove, almeno quattro (4) volte all'anno e comunque ogni volta lo ritenga opportuno o lo richiedano due amministratori o il collegio sindacale.

2) L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato, dal Presidente o dal Segretario del Consiglio agli amministratori ed ai sindaci effettivi, con lettera raccomandata o telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica di regola spedita almeno tre (3) giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un (1) giorno prima della data fissata per la riunione.

3) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 22 - Deliberazioni.

1) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione cui acceda il presidente.

2) Quando nell'ordine degli argomenti da trattare compare alcuna delle materie indicate al comma precedente, l'avviso di convocazione può indicare una seconda convocazione (a distanza di almeno tre (3) giorni dalla prima) per il caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo ivi previsto; in seconda convocazione, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole di tutti i membri presenti tranne uno.

Articolo 23 - Libro delle adunanze e verbali.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 24 - Organo di controllo.

1) L'assemblea, a norma di legge, ogni tre esercizi nomina un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, compreso il presidente, sempre nominato dall'assemblea, e due supplenti, determinando la loro retribuzione.

   I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato sostituito. I sindaci sono rieleggibili.

2) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti della società, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale revisione sia affidata ad un revisore legale o a una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409-bis, primo e secondo comma, del codice civile.

3) Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui al secondo comma dell'articolo 15. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 25 - Bilancio e utili.

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2) Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla legge.
3) Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta la somma prescritta dalla legge per la costituzione della riserva legale; il residuo è ripartito secondo le delibere adottate dall'assemblea.
4) I dividendi sono pagati nel termine fissato dall'assemblea che ne delibera la distribuzione; i dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati alla riserva.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ai sensi di legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Rinvio.

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

VISTO PER L'ALLEGAZIONE.

Milano, lì 27 dicembre 2012,

f.to: Corghi Livio

f.to: Giuseppe Calafiori – notaio (L.S.)